

## Per lavoratori pubblici e privati dal 15 ottobre Green Pass obbligatorio

### Definizione delle modalità operative di verifica

I datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del green pass dei lavoratori.

Si suggerisce che le modalità operative siano specificamente riportate nel "protocollo anticovid", in accordo con il proprio RSPP e il medico competente, sottolineando che:

- le verifiche saranno effettuate su tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro;
- le verifiche saranno effettuate a campione;
- ove possibile, tali controlli saranno effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e non successivamente;
- si è provveduto a definire chi si occuperà del controllo (per esempio il personale di guardiania o di accettazione o di segreteria, ecc...);
- il personale individuato è incaricato/autorizzato con atto formale;
- il personale individuato ha ricevuto specifiche istruzioni;
- le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021.

Ergon per essere sempre vicina alle esigenze dei datori di lavoro ha pianificato un incontro, aperto a tutte le aziende, in webinar, <https://attendee.gotowebinar.com/register/8209466603222056207>

**giorno 01 ottobre alle ore 15** (con accesso in piattaforma 15 min prima) in cui si confronteranno:

avv. Angela Costa nel suo ruolo di DPO Data Protection Officer

ing. Danilo Fedele nel suo ruolo di RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione

### Modalità di verifica indicazioni del DPCM 17 giugno 2021 art. 13

**L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma (art. 13 com 5).**

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando **esclusivamente** l'app **VerificaC19**

La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.

L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.

L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario.

La **verifica dell'identità della persona** in possesso della certificazione verde ha natura **discrezionale** ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione (Circolare N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.).

Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche potrà essere effettuato dalle forze di polizia e, ove occorra, dalle Forze armate cui è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Le nuove norme stabiliscono che il personale obbligato al Green Pass, **qualora comunichi di non averlo o ne risulti privo** al momento dell'accesso al luogo di lavoro, verrà considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione dello stesso. Non sono previste conseguenze disciplinari e, al contempo, si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i **lavoratori** che abbiano avuto accesso contravvenendo all'obbligo di Green Pass è, però, prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro.

Per il **Datore di Lavoro** in caso di mancata attività di verifica o di mancata adozione delle misure organizzative è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina preordinata a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Non parleremo delle Scuole

Si ricorda infatti, che il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sulle modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l'uso dell'App VerificaC19.

Riferimenti normativi e link utili

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-21&atto.codiceRedazionale=21G00139&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-21&atto.codiceRedazionale=21G00139&elenco30giorni=false)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/23/20A02843/sg>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21A03739/sg>

<https://www.dgc.gov.it/web/faq.html>

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9696958>

<https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-36/17925>

Scuole: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9693841>